



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 ottobre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Pedavena il 16 ottobre 2019 prot. n. 10233, acquisita al prot. C.d.c. n. 0009559-16/10/2019-SC_VEN-T97-A;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 48/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Pedavena, preso atto dell'esigenza di attivare in una scuola del comune stesso una nuova linea internet veloce per gestire sia i servizi di segreteria che quelli di supporto dell'attività didattica, ha sottoposto, in unica nota, a questa Sezione regionale di controllo ed al Garante per la Protezione dei dati personali "*per quanto di competenza di ciascuna istituzione in indirizzo*", un parere che, limitatamente a quanto richiesto alla Corte, è rivolto a conoscere se "*...Le spese di connettività inerenti le vere e proprie attività didattiche (Lavagne interattive Multimediali, aule informatiche) in quanto modalità innovative per lo svolgimento delle lezioni (e non "spese varie d'ufficio"), devono essere poste a carico dell'Istituzione Scolastica oppure del Comune sul cui territorio ha sede l'Istituzione Scolastica*".

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l'ammissibilità sotto i profili soggettivo e oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo. Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia l'ammissibilità della richiesta atteso che la formulazione dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 – a mente della quale la richiesta di parere è "di norma" rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito – non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti.

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG. Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l'astrattezza della questione.

Va premesso che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, s'incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva, rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle

Autonomie, approvati il 27 aprile 2004, con la delibera già citata, con la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006 e la delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010, che hanno chiaramente circoscritto l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Resta fermo che non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non si rinvengono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza - neppure potenziale - con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva.

Ora, nel caso di specie, la richiesta di parere potrebbe essere compresa, *prima facie*, nell'alveo della contabilità pubblica, attenendo sostanzialmente al bilancio dell'Ente, ma non si può non rilevare che essa è sottesa a determinare, qualora accolta, un coinvolgimento diretto di questa Sezione di controllo nella sfera dell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento (cfr. Sezione Veneto, delibere n. 14/2005, nn. 11-23-52-79-123/2006, n. 6/2007, 15 e 129/2008) e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (cit. Sezione Autonomie 5/2006, nonché Sez. controllo Basilicata 4/2011; Sez. controllo Lazio 22/2011) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità.

La richiesta di parere in questione è volta in realtà ad ottenere indicazioni puntuali sulle modalità di una specifica e concreta attività amministrativo-gestionale "in itinere": in sostanza la Corte viene interrogata su di un atto gestorio piuttosto che sulla corretta interpretazione di norme. Da ciò consegue l'inammissibilità oggettiva per carenza del carattere della generalità, secondo una costante giurisprudenza della Corte.

Se la Sezione si esprimesse sulla legittimità della richiamata attività amministrativo-gestionale interpreterebbe la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti come funzione "consulenziale" sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò, come detto, determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva.

I principi sopra esposti sono stati richiamati, e confermati, in una recente delibera della Sezione delle Autonomie di questa Corte nell'Adunanza del 7 ottobre 2019 (n. 24/SEZAUT/2019/QMIG), la quale, intervenendo su di una questione di massima, ha precisato che "...in tanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti

sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio”.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara oggettivamente inammissibile il parere richiesto dal Comune di Pedavena.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Pedavena (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

Il Magistrato relatore

F.to Maria Laura Prislei

Il Presidente

F.to Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 22 novembre 2019

Per IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Alessia Boldrin